

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I

Art. 1

Operazioni imponibili[\(1\)](#) [\(3\)](#)

Versione: 2

Entrata in vigore:

1 aprile 1979

[1] L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate[\(2\)](#).

Note:

[\(1\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 1](#), D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.

[\(2\)](#) Per la disciplina comunitaria cfr. art. 2, abrogato, Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE e art. 2, Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112.

[\(3\)](#) Circa le operazioni intracomunitarie imponibili vedansi gli [artt. 38](#) e [60](#), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, [n. 427](#).